

PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. e comando del relativo personale.

(G.U. n. 203 del 2 settembre 2003)

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto lo scioglimento del Consorzio SICN, deliberato dal consiglio direttivo del Consorzio stesso in data 19 giugno 2003, con efficacia dal 1° luglio 2003;

Considerato

le gravi preoccupazioni espresse in sede parlamentare per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti, dovuti al mancato trasferimento della responsabilità della gestione degli impianti stessi a SO.G.I.N. S.p.a. entro i tempi inizialmente previsti, con preoccupanti ricadute sulla sicurezza medesima, nonché il pressante invito ricevuto nelle medesima sede ad accelerare in ogni possibile modo la realizzazione degli interventi;

che, in data 13 maggio 2003, è stata stipulata tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. la prevista convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), con comando del personale addetto agli impianti che esprima il suo consenso al medesimo;

che, in data 25 giugno 2003, il direttore generale dell'ENEA con lettera prot. DIRGEN/2003/2078, ha specificato il numero dei dipendenti ENEA che hanno manifestato il loro consenso al comando;

l'impossibilità di addivenire ad un'intesa di dettaglio, completa e tempestiva, tra SO.G.I.N. S.p.a. ed ENEA, applicativa della predetta convenzione;

che il numero dei dipendenti ENEA che hanno già espresso il loro assenso al comando è giudicato adeguato a garantire il mantenimento in sicurezza degli impianti nelle attuali condizioni di esercizio degli stessi;

che il Commissario straordinario dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ha subordinato il suo consenso al mantenimento all'Ente stesso dei laboratori di caratterizzazione del Centro della Casaccia;

Sentito il Ministero delle attività produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Dispone:

1. Con efficacia dal 15 luglio 2003 sono trasferite dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA): EUREX del Centro di Saluggia (Vercelli), incluso il Laboratorio di caratterizzazione; Impianti celle calde e plutonio, nonché l'impianto OPEC2 del Centro della Casaccia (Roma), quest'ultimo necessario per la messa in sicurezza di materiali radioattivi ad alta pericolosità del deposito Nucleco e con esclusione di quelle relative al laboratorio di caratterizzazione situato lo stesso Centro della Casaccia (Roma) ITREC del Centro

della Trisala (Matera). Le aree circostanti gli edifici, necessarie per le opere di cantierizzazione o comunque funzionali alle opere previste, verranno individuate da SO.G.I.N S.p.a. e trasferite ad opera del Commissario delegato. Esse verranno restituite ad Enea al termine delle operazioni di smantellamento.

2. Il trasferimento di cui al precedente punto e' regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. - n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il Commissario delegato, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e SO.G.I.N. S.p.a. in data 13 maggio 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A».

3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione degli impianti e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale comandato, nonche' in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per gli impianti di cui al precedente punto 1. le cui licenze ed autorizzazioni sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.a.

4. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) provvederanno a redigere e sottoscrivere, entro il 31 luglio 2003, apposito verbale di consegna per ciascuno degli impianti e per le relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale comandato.

5. SO.G.I.N. S.p.a. e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) invieranno all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) le proposte di adeguamento dei regolamenti di esercizio degli impianti di cui al precedente punto 1. per quanto necessario.

6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, ed anche in considerazione del citato scioglimento del Consorzio SICN, le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 per le attivita' relative agli impianti di cui al punto 1. saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.. A titolo di anticipazione da parte di SO.G.I.N. S.p.a., con detti fondi si procedera' anche al trasferimento dei materiali a piu' elevata pericolosita' del deposito Nucleco di Casaccia in OPEC 2.

7. I terreni e gli immobili e gli impianti di cui non e' prevista la demolizione, saranno restituiti ad ENEA al termine delle attivita' di cui al punto 1.;

8. Come previsto dalla convenzione tra ENEA e SO.G.I.N. e dall'allegato protocollo, il personale retribuito con risorse a carico della componente A2 della tariffa elettrica, potranno esprimere il consenso al comando direttamente alla SO.G.I.N., fermo restando che, anche coloro che non avranno prestato il proprio assenso in questa prima fase potranno comunque farlo fino all'atto del conferimento degli impianti, concordato tra ENEA e SO.G.I.N. per il 30 settembre 2003.

9. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

10. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 9 luglio 2003

Il commissario delegato: Jean